



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 5433

SEDUTA DEL 01/12/2025

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

MARCO ALPARONE *Vicepresidente*
ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
DEBORA MASSARI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Guido Guidesi di concerto con l'Assessore Massimo Sertori

Oggetto

CRITERI PER L'ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO 2026 DELLA MISURA "NUOVA IMPRESA" PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER FAVORIRE L'AVVIO DI NUOVE IMPRESE E L'AUTOIMPRENDITORIALITA' DI CUI ALLA D.G.R. 26 LUGLIO 2021, N. XI/5090 E S.M.I. E PER L'EDIZIONE 2026 DELLA LINEA "NUOVA IMPRESA - PICCOLI COMUNI E FRAZIONI" PER FAVORIRE L'AVVIO DI NUOVE ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA DI PRODOTTI ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA NECESSITÀ NEI PICCOLI COMUNI LOMBARDI E NELLE FRAZIONI - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE SERTORI)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Armando De Crinito Alessandro Nardo

I Dirigenti Maria Carla Ambrosini Gessyca Golia

Roberto Lambicchi

Esito favorevole del controllo degli aspetti finanziari e/o patrimoniali, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della D.G.R. n. 4755/2016:

Il Direttore Centrale Manuela Giaretta



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività" ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni per favorire gli investimenti attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

VISTA altresì la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere" che, tra l'altro, promuove, all'art. 136 interventi finalizzati a sostenere la permanenza e lo sviluppo delle attività commerciali, anche attraverso contributi a fondo perduto;

RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con la D.C.R. 20 giugno 2023, n. XII/42 che tra gli obiettivi strategici regionali individua la patrimonializzazione, l'accesso al credito per le PMI lombarde e l'avvio di impresa;

RICHIAMATE:

- la D.G.R. 12 novembre 2018, n. XI/767 "Approvazione dello schema dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo e istituzione del collegio di indirizzo e sorveglianza", Accordo sottoscritto in data 17 dicembre 2018;
- la D.G.R. 27 maggio 2019, n. XI/1662 "Determinazioni in merito all'adozione e gestione di misure approvate nell'ambito dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra regione Lombardia e sistema camerale lombardo. Aggiornamento e sostituzione delle linee guida approvate con D.G.R. n. 6790/2017";
- la D.G.R. 21 dicembre 2020, n. XI/4067 che ha approvato il programma d'azione 2021 dell'accordo 2019-2023 per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo;
- la D.G.R. 21 dicembre 2021, n. XI/5741 che ha approvato il programma d'azione 2022 dell'accordo 2019-2023 per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo;
- la D.G.R. 23 ottobre 2023, n. XII/1155 che ha approvato il programma d'azione 2023 dell'accordo 2019-2023 per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo;
- la D.G.R. 18 dicembre 2023, n. XII/1536 che ha approvato lo schema di accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e scadenza 31 marzo



Regione Lombardia

LA GIUNTA

2028, sottoscritto il 13 febbraio 2024;

- la D.G.R. 1° luglio 2024 n. XII/2647 che ha approvato il programma operativo 2024-2025 dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e il Sistema camerale lombardo";
- la D.G.R. 5 agosto 2024, n. XII/2906 avente ad oggetto: "Determinazioni in merito all'adozione e gestione di misure approvate nell'ambito dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo - Aggiornamento e sostituzione delle linee guida approvate con D.G.R. n. 1662/2019";

RICHIAMATI:

- la D.G.R. 26 luglio 2021, n. XI/5090 che ha definito i criteri della misura "Nuova Impresa", con una dotazione di risorse regionali a valere sull'esercizio finanziario 2021 pari a euro 4.000.000,00, attivata nell'accordo con il sistema camerale e finalizzata a favorire l'avvio di nuove imprese e l'autoimprenditorialità in risposta alla crisi da Covid 19;
- la Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 89/2021 del 24 settembre 2021 con la quale, in attuazione della richiamata D.G.R. 26 luglio 2021, n. XI/5090 è stato approvato il bando "Nuova Impresa" con apertura dello sportello per la presentazione delle domande dalle ore 14.30 del giorno 1° dicembre 2021 fino alle ore 12.00 del 20 dicembre 2021;
- la D.G.R. 30 novembre 2021, n. XI/5659 che ha, tra l'altro, incrementato la dotazione finanziaria della misura di ulteriori euro 7.700.000,00 "Nuova Impresa", rideterminandola in euro 11.700.000,00;
- la D.G.R. 15 dicembre 2021, n. XI/5694 che ha, tra l'altro, prorogato lo sportello per la presentazione delle domande fino al 31 marzo 2022 fermo restando che l'iscrizione al Registro Imprese dovesse essere avvenuta dal 27 luglio 2021 ed entro il 31 dicembre 2021;
- la Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 134/2021 del 17 dicembre 2021 con la quale, in attuazione delle richiamate D.G.R. 30 novembre 2021, n. XI/5659 e 15 dicembre 2021, n. XI/5694 è stato approvato il testo aggiornato del bando "Nuova Impresa";
- la D.G.R. 14 febbraio 2022, n. XI/5959 che ha approvato i criteri per l'attivazione dello sportello 2022 del bando "Nuova Impresa" con una dotazione iniziale di 1.000.000,00 di euro a carico di Regione Lombardia;
- la Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 29 del 14 marzo 2022, con la quale, in attuazione della richiamata D.G.R. 14 febbraio 2022 n. XI/5959, è stato approvato il bando Nuova Impresa sportello 2022 con apertura per la presentazione delle domande 1° aprile 2022 e chiusura 31 marzo 2023;
- la D.G.R. 4 aprile 2022, n. XI/6228 che ha incrementato di euro 8.900.000,00 la dotazione dello sportello 2022 della misura Nuova Impresa rideterminandola in euro 9.900.000,00;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- la Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 48 del 21 aprile 2022 con la quale, in attuazione della richiamata D.G.R. 4 aprile 2022, n. XI/6228 è stato approvato il testo aggiornato del bando con la nuova dotazione finanziaria del bando “Nuova Impresa” sportello 2022 poi integrato in aspetti tecnici con la Determinazione n. 124 del 3 ottobre 2022;
- la D.G.R. 28 dicembre 2022, n. XI/7699, che ha approvato i criteri per l'attivazione dello sportello 2023 del bando “Nuova Impresa” con una dotazione iniziale di 1.000.000,00 di euro a carico di Regione Lombardia;
- la Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 29 del 28 febbraio 2023 con la quale, in attuazione della richiamata D.G.R. 28 dicembre 2022 n. XI/7699, è stato approvato il bando “Nuova Impresa” 2023;
- la D.G.R. 12 aprile 2023, n. XII/129 che ha incrementato di euro 1.100.300,00 la dotazione dello sportello 2023 della misura Nuova Impresa rideterminandola in euro 2.100.300,00;
- la Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 66 del 19 aprile 2023 con la quale, in attuazione della richiamata D.G.R. 12 aprile 2023 n. XII/129, è stato approvato il testo aggiornato del bando “Nuova Impresa” sportello 2023 per modifiche dei criteri e incremento della dotazione finanziaria;
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. XII/687 che ha, tra l'altro, incrementato la dotazione finanziaria dello sportello 2023 della misura “Nuova Impresa” di ulteriori euro 3.217.000,00, rideterminandola in euro 5.317.300,00;
- la Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 109 del 19 luglio 2023 con la quale, in attuazione della D.G.R. 17 luglio 2023, n. XII/687, è stato approvato il testo aggiornato del bando a seguito dell'ulteriore incremento della dotazione finanziaria;
- la D.G.R. 25 marzo 2024, n. XII/2105 che ha approvato i criteri per l'attivazione dello sportello 2024 del bando “Nuova Impresa” con una dotazione iniziale di euro 3.706.765,45 a carico di Regione Lombardia;
- la Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 69 del 22 maggio 2024 con la quale, in attuazione della richiamata D.G.R. 25 marzo 2024, n. XII/2105, è stato approvato il bando;
- la D.G.R. 28 maggio 2024, n. XII/2412 che ha incrementato la dotazione dello sportello 2024 della misura “Nuova Impresa” di un importo pari a euro 700.234,55, rideterminando la dotazione complessiva del bando in euro 4.407.000,00;
- la Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 78 del 7 giugno 2024 con la quale è stato approvato il testo aggiornato del bando a seguito dell'incremento della dotazione finanziaria ex D.G.R. 28 maggio 2024, n. XII/2412;
- la D.G.R. 29 luglio 2024, n. XII/2876 che ha incrementato la dotazione dello sportello 2024 della misura “Nuova impresa” di un importo pari a euro 441.755,00, rideterminando la dotazione complessiva del bando in euro 4.848.755,00;
- la Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 106 del 29 luglio 2024 con cui è stata approvata la chiusura anticipata dello sportello



Regione Lombardia

LA GIUNTA

2024 per esaurimento della dotazione finanziaria del bando;

- la D.G.R. 30 settembre 2024, n. XII/3135 avente ad oggetto: “Misura “Nuova impresa” per la concessione di contributi per favorire l'avvio di nuove imprese e l'autoimprenditorialità di cui alla D.G.R. 26 luglio 2021, n. XI/5090 e s.m.i. – Criteri per l'attivazione dello sportello 2025” con una dotazione iniziale pari a euro 4.976.027,00;
- la D.G.R. 31 ottobre 2024, n. XII/3307 avente ad oggetto: “Misura “nuova impresa” per la concessione di contributi per favorire l'avvio di nuove imprese e l'autoimprenditorialità di cui alla D.G.R. 26 luglio 2021, n. XI/5090 e s.m.i. ulteriori determinazioni sullo sportello 2024” che, per dare copertura a tutte le domande in lista d'attesa, ha incrementato di euro 1.010.741,43 la dotazione dello sportello 2024 rideterminandola in complessivi euro 5.859.496,43;
- la Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 211 del 16 dicembre 2024 con la quale, in attuazione della richiamata D.G.R. 30 settembre 2024, n. XII/3135, è stato approvato il bando;
- la D.G.R. 17 marzo 2025, n. XII/4069 avente ad oggetto: “Misura “Nuova impresa” per la concessione di contributi per favorire l'avvio di nuove imprese e l'autoimprenditorialità di cui alla D.G.R. 26 luglio 2021, n. XI/5090 e s.m.i.: aumento della dotazione dello sportello 2025” che, per disporre di maggiori risorse per dare una risposta adeguata alla previsione di adesione da parte delle nuove imprese, ha incrementato la dotazione per un importo di euro 5.548.167,29 rideterminandola in complessivi euro 10.524.194,29;
- la Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 58 del 5 marzo 2025 con la quale, in attuazione della richiamata D.G.R. 17 marzo 2025, n. XII/4069, è stato approvato il rifinanziamento del bando Nuova Impresa 2025;
- la D.G.R. 1° agosto 2025, n. XII/4907 che ha ulteriormente incrementato la dotazione della misura “Nuova Impresa”, per un importo pari a euro 1.916.576,01 rideterminandola in euro 12.440.770,30;
- la Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 215 del 5 settembre 2025 con la quale, in attuazione della richiamata D.G.R. 1° agosto 2025, n. XII/4907, è stato approvato il rifinanziamento del bando Nuova Impresa 2025;

VISTA la legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 “Misure di sostegno a favore dei piccoli Comuni della Lombardia” e s.m.i. e in particolare l'art. 2, comma 2, il quale stabilisce che:

- l'individuazione dei piccoli Comuni e la loro classificazione in zone che presentano simili condizioni di sviluppo socioeconomico e infrastrutturale è effettuata dalla Giunta regionale sulla base di parametri e indicatori di confronto stabiliti dalla Giunta stessa, con il parere della competente Commissione consiliare;
- per i piccoli Comuni montani si applica la classificazione operata ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25, recante “Interventi regionali a



Regione Lombardia

LA GIUNTA

favore della popolazione dei territori montani";

- sono ritenuti piccoli i Comuni con popolazione inferiore o pari a 3.000 abitanti, classificati con livello di svantaggio medio ed elevato;

RICHIAMATE:

- la D.G.R. 1° agosto 2025, n. XII/4905 "Approvazione dei criteri attuativi della misura "Nuova impresa - Piccoli comuni e frazioni" - Contributi per favorire l'avvio di nuove attività di commercio al dettaglio in sede fissa di prodotti alimentari e generi di prima necessità nei piccoli Comuni lombardi";
- la D.G.R. 4 agosto 2025, n. XII/4942 che estende, in via sperimentale, la misura di cui alla richiamata D.G.R. 1° agosto 2025, n. XII/4905 alle frazioni di tutti i Comuni della Lombardia, con i medesimi criteri previsti per i piccoli Comuni;

CONSIDERATO che:

- le nuove imprese possono:
 - dare prova di poter sviluppare risposte concrete ai bisogni attuali e alle nuove esigenze di mercato;
 - contribuire alla competitività, all'innovazione e all'occupazione del Paese e supportare il tessuto socioeconomico nei cambiamenti e nelle trasformazioni che si verificheranno nel prossimo futuro;
 - offrire una possibilità di autoimpiego sia ai giovani, sia a soggetti fuoriusciti dal mercato del lavoro;
 - contrastare il fenomeno della desertificazione commerciale che riguarda i piccoli Comuni e le frazioni di tutti i Comuni, anche quelli di medie e grandi dimensioni, con conseguenze sulla sicurezza sociale, fisica e logistica delle frazioni;
- è interesse di Regione Lombardia e del Sistema Camerale:
 - sostenere il più possibile l'avvio di nuove imprese e l'autoimprenditorialità, anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA, attraverso l'erogazione di contributi sui costi connessi alla creazione delle nuove imprese;
 - sostenere con contributi a fondo perduto l'avvio di attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari e generi di prima necessità nei piccoli comuni lombardi e nelle frazioni;

VALUTATO, anche sulla base degli esiti positivi degli sportelli aperti nelle annualità dal 2021 al 2025, che hanno sostenuto l'avvio di circa 4.000 nuove attività, di proseguire nel 2026 con la misura "Nuova Impresa" attraverso un nuovo sportello dedicato alle seguenti categorie di beneficiari:

- imprese iscritte al Registro delle imprese a decorrere dal 1° giugno 2025 fino alla data di chiusura dello sportello stabilita dal bando attuativo e con partita IVA attribuita nel termine massimo di dodici mesi precedenti all'iscrizione al Registro delle Imprese;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

- lavoratori autonomi con partita IVA individuale attiva non iscritti al Registro delle Imprese che hanno dichiarato dal 1° giugno 2025 l'inizio attività ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia come previsto dall'art. 35 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e s.m.i. dal 1° giugno 2024;
- professionisti ordinistici con partita IVA individuale attiva non iscritti al Registro delle Imprese che hanno dichiarato l'inizio attività ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia come previsto dall'art. 35 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e s.m.i. da non oltre quattro anni dalla data della domanda; questi ultimi possono ottenere il contributo per avviare l'attività ordinistica dopo il periodo di praticantato e l'abilitazione professionale conseguente all'esame di stato;

RITENUTO di riportare nell'ambito della misura "Nuova Impresa" anche la linea "Nuova Impresa - Piccoli Comuni e frazioni" attivata in via sperimentale con la richiamata D.G.R. 1° agosto 2025, n. XII/4905 e s.m.i. il cui sportello 2025 si è chiuso alle ore 16:00 del 13 novembre 2025 con 8 domande presentate;

STABILITO che, in ogni caso, è possibile ottenere il contributo esclusivamente per una sola domanda a valere su tutti gli sportelli della misura Nuova Impresa;

RITENUTO di:

- stabilire quale dotazione iniziale per lo sportello 2026 della Misura Nuova Impresa, inclusa la linea "Nuova Impresa - Piccoli Comuni e frazioni", l'importo complessivo di euro 10.948.682,38 la cui copertura è garantita sull'esercizio finanziario 2026 dalle risorse a valere sui capitoli di seguito indicati che presentano la necessaria disponibilità di competenza:
 - euro 8.000.000,00 capitolo 14.01.203.010403 per lo sportello 2026 della misura Nuova Impresa;
 - euro 2.948.682,38 capitolo 14.01.203.017096 per la linea "Nuova Impresa - Piccoli Comuni e frazioni";
- prevedere che, in esito alle attività istruttorie sulle domande in overbooking a valere sullo sportello 2025, nonché a seguito delle eventuali economie da revoche su tutti gli sportelli, gli eventuali residui nella disponibilità di Unioncamere Lombardia, confluiscono sullo sportello 2026;
- prevedere che eventuali economie sulla linea "Nuova Impresa - Piccoli Comuni e frazioni" confluiranno sullo sportello 2026 della Misura Nuova Impresa;

PRESO ATTO dell'approvazione con procedura telematica in data 18 novembre 2025 dell'attivazione dello sportello 2026 della misura "Nuova Impresa" che include



Regione Lombardia

LA GIUNTA

la linea "Nuova Impresa - Piccoli Comuni e frazioni" da parte della Segreteria Tecnica dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo;

STABILITO:

- di confermare Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore, anche tramite le Camere di Commercio, dello sportello 2026 del bando "Nuova Impresa" secondo i criteri di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore operativo di Unioncamere Lombardia, che provvederà con propria determinazione ad approvare il bando attuativo dello sportello 2026 secondo i criteri di cui alla presente deliberazione;
- di individuare il responsabile del procedimento di concessione della linea "Nuova Impresa - Piccoli Comuni e frazioni" nel Dirigente pro tempore dell'U.O. Programmazione comunitaria e commercio della Direzione Generale Sviluppo Economico, che provvederà all'approvazione dell'Avviso attuativo, entro sessanta giorni dall'approvazione del presente provvedimento, secondo i criteri dell'Allegato B parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nonché dei necessari atti contabili e amministrativi e il responsabile del procedimento di erogazione di suddetta linea nel Direttore operativo di Unioncamere Lombardia;
- che la copertura finanziaria per lo sportello 2026 della Misura Nuova Impresa, inclusa la linea "Nuova Impresa - Piccoli Comuni e frazioni", è a valere sui capitoli 14.01.203.10403 e 14.01.203.017096 del bilancio 2026 che presentano la necessaria disponibilità di competenza;
- che per lo sportello Nuova Impresa 2026 le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno selezionate tramite procedura automatica ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 123/98 e sono concesse ed erogate secondo l'ordine cronologico di invio telematico della domanda, nei limiti della dotazione finanziaria, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di contributo comprensiva della rendicontazione;
- che per la linea "Nuova Impresa - Piccoli Comuni e frazioni" le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno selezionate tramite procedura automatica ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 123/98 con provvedimento del Responsabile del procedimento della fase di concessione entro 30 giorni dalla presentazione della domanda;
- che per lo sportello Nuova Impresa 2026 le domande di contributo corredate dalla rendicontazione dovranno pervenire entro e non oltre la data di chiusura dello sportello individuata nel bando attuativo, salvo chiusura anticipata per esaurimento della dotazione finanziaria e comunque per spese sostenute entro il 31 dicembre 2026;
- che per la linea "Nuova Impresa - Piccoli Comuni e frazioni" la rendicontazione



Regione Lombardia
LA GIUNTA

delle spese dovrà pervenire entro e non oltre la data stabilita nell'Avviso attuativo e comunque per spese sostenute entro il 31 dicembre 2026;

- di prevedere che Unioncamere Lombardia, ai sensi delle Linee Guida di cui alla DGR 5 agosto 2024, n. XII/2906 dovrà trasmettere una prima relazione intermedia sullo stato di avanzamento della misura entro il 30 settembre 2026, una seconda relazione intermedia entro 31 dicembre 2026 e una relazione finale, entro il 30 luglio 2027, sullo stato conclusivo delle attività;

VISTO l'art. 5 del D.L. 24/02/2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e da ultimo con legge 30 dicembre 2023, n. 213 e, in particolare:

- il comma 6 che dispone: “A partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso. Tale obbligo non si applica per le istanze di concessione di incentivi presentate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”;
- il comma 7 che dispone: “L'obbligo di cui al comma 6 non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP), nell'ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive o della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all'atto di concessione. Nei casi di cui al periodo precedente, le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, ivi comprese le quietanze di pagamento, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche”;

DATO ATTO che lo sportello 2026 della Misura Nuova Impresa è a rendicontazione con spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo e che, pertanto, l'assegnazione del codice CUP avviene in fase di concessione su fatture già emesse e quietanzate dalle imprese beneficiarie e che non residuano ulteriori possibilità per apporre il CUP sui giustificativi di spesa e quietanze;

RITENUTO che, per lo sportello 2026 della Misura Nuova Impresa, al fine di assolvere a quanto previsto dal richiamato art. 5, D.L. 13/2023, l'impresa richiedente deve



Regione Lombardia

LA GIUNTA

compilare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, circa l'afferenza delle fatture oggetto di contributo alla Misura Nuova Impresa sportello 2026;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);

STABILITO che:

- il contributo è concesso nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- nel rispetto dei principi generali del Reg. (UE) n. 2831/2023:
 - il contributo non è concesso a operatori economici appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
 - i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
 - informi per le imprese iscritte al registro delle imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;

DATO ATTO che:

- il Regolamento (UE) n. 2831/2023 stabilisce all'art. 3.2 i massimali degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica in 300.000 euro nell'arco di tre anni;
- come previsto al considerando 11 del Regolamento i tre anni da prendere in considerazione dovrebbe essere valutato su base mobile. Per ogni nuova concessione di aiuti «de minimis», si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nei tre anni precedenti;
- in relazione all'art. 3.7, qualora la concessione di nuovi Aiuti in “de minimis” comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento;
- il contributo è cumulabile, nei limiti della spesa sostenuta, con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis; è consentito anche il cumulo con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali) nel limite del 100% dei costi ammissibili, sempre se le misure generali o le altre agevolazioni consentano a loro volta il cumulo;

DATO ATTO che Unioncamere Lombardia, anche attraverso le Camere di Commercio territorialmente competenti, è tenuta a:

- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia;
- assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di verifiche propedeutiche alla concessione ed erogazione per lo sportello 2026 della Misura Nuova Impresa e solo per la fase di erogazione per la linea “Nuova Impresa - Piccoli Comuni e frazioni”;
- utilizzare il Registro Nazionale aiuti secondo la procedura indicata nel richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 8 e ss. per lo sportello 2026 della Misura Nuova Impresa e art. 9 e ss. per la linea “Nuova Impresa - Piccoli Comuni e frazioni”;
- realizzare la misura secondo i criteri di cui agli Allegati A e B del presente provvedimento, garantendo il rispetto della qualità richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;
- effettuare le verifiche sulle dichiarazioni rese dalle imprese beneficiarie ai sensi del DPR 445/2000, secondo le modalità previste dall'articolo 71 del medesimo DPR 445/2000;
- assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente per lo sportello 2026 della Misura Nuova Impresa e fornire i dati al Responsabile del procedimento di concessione della linea “Nuova Impresa - Piccoli Comuni e frazioni” al fine di aggiornare le pubblicazioni in esito alla verifica della rendicontazione;

RICHIAMATO il D.M. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

DATO ATTO che sullo sportello 2026 della Misura Nuova Impresa le verifiche sull'ammissibilità formale dei lavoratori autonomi con partita IVA non iscritti al Registro delle imprese, sono eseguite dal Dirigente pro tempore della Struttura “Start up, Innovazione e Accesso al credito per le imprese, verificando i dati presenti nell'Anagrafe Tributaria dell'Agenzia delle Entrate;

RITENUTO necessario approvare i criteri dello sportello 2026 della misura Nuova Impresa e della Linea Nuova Impresa – Piccoli Comuni e frazioni;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

VISTI:

- l'Allegato A «CRITERI PER LO SPORTELLO 2026 DELLA MISURA "NUOVA IMPRESA" – CONTRIBUTI PER FAVORIRE L'AVVIO DI NUOVE IMPRESE E L'AUTOIMPREDITORIALITA'», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- l'Allegato B «CRITERI PER LO SPORTELLO 2026 DELLA LINEA "NUOVA IMPRESA – PICCOLI COMUNI E FRAZIONI" PER FAVORIRE L'AVVIO DI NUOVE ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA DI PRODOTTI ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA NECESSITA'», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che sulla base delle disponibilità finanziarie del Bilancio regionale ovvero delle risorse disponibili sul Bilancio delle Camere di Commercio, le risorse di cui alla presente deliberazione potranno essere incrementate con successive deliberazioni utilizzando anche eventuali risorse residue dello sportello 2025, conseguentemente alla chiusura delle istruttorie sulle domande presentate, ovvero a seguito delle eventuali economie derivanti da revoche sugli sportelli precedenti;

DATO ATTO che:

- sono demandati al Dirigente pro tempore della Struttura "Start up, Innovazione e Accesso al credito per le imprese" gli atti contabili e, per gli aiuti concessi ai lavoratori autonomi con partita IVA non iscritti al Registro delle imprese sullo sportello 2026 della Misura Nuova Impresa, le verifiche sull'ammissibilità formale e l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti;
- sono demandati al Dirigente pro tempore della U.O. "Programmazione comunitaria e commercio" l'approvazione dell'Avviso attuativo della linea "Nuova Impresa - Piccoli Comuni e frazioni" secondo i criteri dell'Allegato B parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, i necessari atti contabili e amministrativi e in particolare i provvedimenti di concessione di suddetta linea;

VISTA la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 "Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni";

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;



RegioneLombardia
LA GIUNTA

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A «CRITERI PER LO SPORTELLO 2026 DELLA MISURA "NUOVA IMPRESA" – CONTRIBUTI PER FAVORIRE L'AVVIO DI NUOVE IMPRESE E L'AUTOIMPRENDITORIALITA'», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'Allegato B «CRITERI PER LO SPORTELLO 2026 DELLA LINEA "NUOVA IMPRESA – PICCOLI COMUNI E FRAZIONI" PER FAVORIRE L'AVVIO DI NUOVE ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA DI PRODOTTI ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA NECESSITA'», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di stabilire che, fermo restando l'ammissibilità di una sola domanda di contributo sugli sportelli della misura Nuova Impresa, il nuovo sportello 2026 è dedicato alle seguenti categorie di beneficiari:
 - imprese iscritte al Registro delle imprese a decorrere dal 1° giugno 2025 fino alla data di chiusura dello sportello stabilita dal bando attuativo e con partita IVA attribuita nel termine massimo di dodici mesi precedenti all'iscrizione al Registro delle Imprese;
 - lavoratori autonomi con partita IVA individuale attiva non iscritti al Registro delle Imprese che hanno dichiarato dal 1° giugno 2025 l'inizio attività ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia come previsto dall'art. 35 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e s.m.i. dal 1° giugno 2024;
 - professionisti ordinistici con partita IVA individuale attiva non iscritti al Registro delle Imprese che hanno dichiarato l'inizio attività ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia come previsto dall'art. 35 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e s.m.i. da non oltre quattro anni dalla data della domanda; questi ultimi possono ottenere il contributo per avviare l'attività ordinistica dopo il periodo di praticantato e l'abilitazione professionale conseguente all'esame di stato;
4. di stabilire che, fermo restando l'ammissibilità di una sola domanda di contributo sugli sportelli della misura Nuova Impresa, per la linea "Nuova Impresa - Piccoli Comuni e frazioni" le imprese sono ammissibili se iscritte al Registro delle imprese a decorrere dal 1° giugno 2025;
5. di stabilire quale dotazione iniziale per lo sportello 2026 della Misura Nuova Impresa, inclusa la linea "Nuova Impresa - Piccoli Comuni e frazioni", l'importo complessivo di euro 10.948.682,38 la cui copertura è garantita sull'esercizio



Regione Lombardia
LA GIUNTA

finanziario 2026 dalle risorse a valere sui capitoli di seguito indicati che presentano la necessaria disponibilità di competenza:

- euro 8.000.000,00 capitolo 14.01.203.010403 per lo sportello 2026 della misura Nuova Impresa;
- euro 2.948.682,38 capitolo 14.01.203.017096 per la linea “Nuova Impresa - Piccoli Comuni e frazioni”;

6. di prevedere che, in esito alle attività istruttorie sulle domande in overbooking a valere sullo sportello 2025, nonché a seguito delle eventuali economie da revoche su tutti gli sportelli, gli eventuali residui nella disponibilità di Unioncamere Lombardia, confluiscono sullo sportello 2026 della Misura Nuova Impresa;
7. di prevedere che eventuali economie sulla linea “Nuova Impresa - Piccoli Comuni e frazioni” confluiranno sullo sportello 2026 della Misura Nuova Impresa;
8. di confermare Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore, anche tramite le Camere di Commercio, dello sportello 2026 del bando “Nuova Impresa” secondo i criteri di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
9. di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore operativo di Unioncamere Lombardia, che provvederà con propria determinazione ad approvare il bando attuativo dello sportello 2026 secondo i criteri di cui alla presente deliberazione;
10. di individuare il responsabile del procedimento di concessione della linea “Nuova Impresa - Piccoli Comuni e frazioni” nel Dirigente pro tempore dell'U.O. Programmazione comunitaria e commercio della Direzione Generale Sviluppo Economico, che provvederà all'approvazione dell'Avviso attuativo, entro sessanta giorni dall'approvazione del presente provvedimento, secondo i criteri dell'Allegato B parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nonché dei necessari atti contabili e amministrativi e il responsabile del procedimento di erogazione di suddetta linea nel Direttore operativo di Unioncamere Lombardia;
11. di prevedere che Unioncamere Lombardia, ai sensi delle Linee Guida di cui alla DGR 5 agosto 2024, n. XII/2906 dovrà trasmettere una prima relazione intermedia sullo stato di avanzamento della misura entro il 30 settembre 2026, una seconda relazione intermedia entro 31 dicembre 2026 e una relazione finale, entro il 30 luglio 2027, sullo stato conclusivo delle attività;
12. di prevedere che i contributi di cui al presente provvedimento sono concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre



Regione Lombardia
LA GIUNTA

2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (monitoraggio e comunicazione);

13. di dare atto che Unioncamere Lombardia, anche attraverso le Camere di Commercio territorialmente competenti, è tenuta a:

- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia;
- assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di verifiche propedeutiche alla concessione ed erogazione per lo sportello 2026 della Misura Nuova Impresa e solo per la fase di erogazione per la linea "Nuova Impresa - Piccoli Comuni e frazioni";
- utilizzare il Registro Nazionale aiuti secondo la procedura indicata nel richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 8 e ss. per lo sportello 2026 della Misura Nuova Impresa e art. 9 e ss. per la linea "Nuova Impresa - Piccoli Comuni e frazioni";
- realizzare la misura secondo i criteri di cui agli Allegati A e B del presente provvedimento, garantendo il rispetto della qualità richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;
- effettuare le verifiche sulle dichiarazioni rese dalle imprese beneficiarie ai sensi del DPR 445/2000, secondo le modalità previste dall'articolo 71 del medesimo DPR 445/2000;
- assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente per lo sportello 2026 della Misura Nuova Impresa e fornire i dati al Responsabile del procedimento di concessione della linea "Nuova Impresa - Piccoli Comuni e frazioni" al fine di aggiornare le pubblicazioni in esito alla verifica della rendicontazione;

14. di demandare al Dirigente pro tempore della Struttura "Start up, Innovazione e Accesso al credito per le imprese" gli atti contabili e, per gli aiuti concessi ai lavoratori autonomi con partita IVA non iscritti al Registro delle imprese sullo sportello 2026 della Misura Nuova Impresa, le verifiche sull'ammissibilità formale e l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti;

15. di dare atto che sulla base delle disponibilità finanziarie del Bilancio regionale ovvero delle risorse disponibili sul Bilancio delle Camere di Commercio, le risorse di cui alla presente deliberazione potranno essere incrementate con successive deliberazioni utilizzando anche eventuali risorse residue dello sportello 2025, conseguentemente alla chiusura delle istruttorie sulle domande presentate, ovvero a seguito delle eventuali economie derivanti da revocche sugli sportelli



Regione Lombardia
LA GIUNTA

precedenti;

16. di trasmettere il presente provvedimento a Unioncamere Lombardia per gli adempimenti di competenza e disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale www.regione.lombardia.it anche in attuazione del comma 1 dell'art. 26 del d.lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ALLEGATO A

Titolo	CRITERI PER LO SPORTELLO 2026 DELLA MISURA “NUOVA IMPRESA” – CONTRIBUTI PER FAVORIRE L’AVVIO DI NUOVE IMPRESE E L’AUTOIMPRENDITORIALITA’
Finalità	Regione Lombardia e il Sistema Camerale lombardo attivano lo sportello 2026 del bando “Nuova Impresa” finalizzato a sostenere l'avvio di nuove imprese e l'autoimprenditorialità, anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA individuale attraverso l'erogazione di contributi sui costi connessi alla creazione delle nuove imprese.
PRSS XII Lgs.	4.1.2 Sostenere la patrimonializzazione, l'accesso al credito per le PMI lombarde e l'avvio di impresa.
Soggetti beneficiari	Possono accedere le seguenti categorie di beneficiari: – le MPMI (secondo la definizione di cui all'Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014) che hanno aperto una nuova impresa (sede legale e operativa) in Lombardia a decorrere dal 1° giugno 2025 fino alla data di chiusura dello sportello stabilita dal bando attuativo e che sono in regola con l'iscrizione al Registro delle imprese e risultano attive. L'impresa deve essere iscritta e attiva a decorrere dal 1° giugno 2025 e con partita IVA attiva nel termine massimo di dodici mesi precedenti all'iscrizione al Registro delle Imprese. Non si considera nuova impresa l'attivazione di una nuova sede operativa sul territorio Lombardo da parte di imprese già esistenti; – lavoratori autonomi con partita iva individuale non iscritti al Registro delle Imprese che hanno dichiarato l'inizio attività ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia come previsto dall'art. 35 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 “Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto” e s.m.i. secondo le modalità ivi previste, che hanno la partita IVA attribuita dall'Agenzia delle Entrate attiva a decorrere dal 1° giugno 2025 e che hanno il domicilio fiscale in Lombardia come risultante dall'Anagrafe Tributaria presso l'Agenzia delle Entrate e come definito all'articolo 58 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”; – professionisti ordinistici con partita IVA individuale attiva

non iscritti al Registro delle Imprese che hanno dichiarato l'inizio attività ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia come previsto dall'art. 35 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e s.m.i. da non oltre quattro anni dalla data della domanda e che hanno il domicilio fiscale in Lombardia come risultante dall'Anagrafe Tributaria presso l'Agenzia delle Entrate e come definito all'articolo 58 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi"; questi ultimi possono ottenere il contributo per avviare l'attività ordinistica dopo il periodo di praticantato e l'abilitazione professionale come da iscrizione al relativo Albo, conseguente all'esame di stato.

Resta ferma, in ogni caso, l'ammissibilità di una sola domanda di contributo su tutti gli sportelli della misura Nuova Impresa.

Sono **esclusi** i soggetti richiedenti che abbiano codice Ateco primario o prevalente, risultante dalla visura camerale ovvero dall'Anagrafe Tributaria, ricompreso nella sezione **A (Agricoltura, silvicoltura e pesca)** e **L (Attività finanziarie ed assicurative)** della classificazione Ateco 2025 e altresì quelli che svolgono attività primaria o prevalente di cui ai seguenti codici ATECO:

- 47.78.93 commercio al dettaglio di articoli per adulti;
- 92 attività di scommesse, lotterie e altri giochi d'azzardo
- 92.0 attività di scommesse, lotterie e altri giochi d'azzardo
- 92.00 attività di scommesse, lotterie e altri giochi d'azzardo
- 92.00.0 attività di scommesse, lotterie e altri giochi d'azzardo
- 92.00.09 altre attività di scommesse, lotterie e altri giochi d'azzardo

Indipendentemente dal codice ATECO sono ammissibili le nuove imprese iscritte all'Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia.

I beneficiari inoltre devono:

- avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste

	dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia); – avere assolto gli obblighi contributivi (DURC regolare) ai fini dell'erogazione del contributo (applicabile per soggetti che hanno una posizione aperta presso gli enti previdenziali); – nel caso delle MPMI, essere in regola con il pagamento del diritto camerale. I dati relativa alla data di apertura della partita IVA saranno verificati nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate. I dati di iscrizione e inizio attività saranno verificati nel Registro delle Imprese.
Dotazione finanziaria	La dotazione finanziaria ammonta a euro 8.000.000,00 a carico di Regione Lombardia. Eventuali economie che dovessero residuare sulla linea “Nuova Impresa - Piccoli Comuni e frazioni” di cui all'Allegato B della presente Deliberazione confluiranno sulla dotazione dello sportello 2026 della Misura Nuova Impresa.
Fonte di finanziamento	Euro 8.000.000,00 a valere sul capitolo 14.01.203.10403 del bilancio 2026 che presenta la necessaria disponibilità di competenza.
Tipologia ed entità dell'agevolazione	L'agevolazione è concessa a fronte di un budget di spesa composto da spese in conto capitale e spese di parte corrente. I progetti dovranno prevedere un investimento minimo di € 3.000,00. L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile nel limite massimo di € 10.000,00. Possono essere presentate anche domande di contributo che prevedano esclusivamente spese in conto capitale. Ogni impresa o professionista (come identificati dal codice fiscale) può presentare una sola domanda di contributo; possono ripresentare domanda le imprese che hanno una domanda presentata non ammessa al contributo. In attuazione della l.r. 8/2013 saranno escluse dal contributo le nuove imprese che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d'azzardo lecito.
Regime di aiuto	I contributi di cui al presente provvedimento sono concessi nel rispetto Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del

	13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione). Qualora la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento. Nel rispetto dei principi generali dei Reg. 2831/2013: - il contributo non è concesso a operatori economici appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2; - i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che: - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023; - informi per le imprese iscritte al registro delle imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica.
Spese Ammissibili	Sono ammissibili esclusivamente le spese per l'avvio della nuova impresa, anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA, sostenute e quietanzate dopo la data di attribuzione della partita IVA all'Agenzia delle Entrate (dal 1° giugno 2025 per i lavoratori autonomi con partita IVA e per le imprese entro il termine massimo di dodici mesi precedenti all'iscrizione al Registro delle imprese) e fino alla data di presentazione della domanda di contributo (che sarà stabilita dal bando) e in ogni caso per spese sostenute e quietanzate entro il 31 dicembre 2026. Per i professionisti ordinistici sono ammissibili esclusivamente le spese per l'avvio della professione ordinistica dopo il periodo di praticantato e l'abilitazione professionale conseguente all'esame di stato, sostenute e quietanzate dopo la data di attribuzione della partita IVA all'Agenzia delle Entrate (entro il termine massimo di 4 anni precedenti alla data della domanda di contributo) e fino alla data di presentazione della domanda di contributo (che sarà stabilita dal bando) e in ogni caso per spese sostenute e quietanzate entro il 31 dicembre 2026.

Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spesa in conto capitale:

- a) acquisto di beni strumentali/macchinari/attrezzature/arredi nuovi, incluse le spese per il montaggio/trasporto/manodopera e realizzazione di strutture, anche in muratura, strettamente collegate. Le spese devono riguardare esclusivamente beni durevoli, non di consumo e strettamente funzionali all'attività svolta (non sono ammessi gli autoveicoli);
- b) acquisto di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali, licenze d'uso e servizi software di tipo cloud e saas e simili, brevetti e licenze d'uso sulla proprietà intellettuale, nella misura massima del 60% della spesa totale di progetto;
- c) acquisto di hardware (sono escluse le spese per smartphone e cellulari);
- d) registrazione e sviluppo di marchi e brevetti e per le certificazioni di qualità.

Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spesa in conto corrente:

- e) onorari notarili e costi relativi alla costituzione d'impresa (al netto di tasse, imposte, diritti e bolli anticipate dal notaio/consulente);
- f) onorari per prestazioni e consulenze relative all'avvio d'impresa, nei seguenti ambiti: 1. marketing e comunicazione; 2. logistica; 3. produzione; 4. personale, organizzazione, sistemi informativi e gestione di impresa; 5. contrattualistica; 6. contabilità e fiscalità;
- g) spese relative alle consulenze specialistiche legate alla registrazione allo sviluppo di marchi e brevetti, nonché per le certificazioni di qualità di cui alla relativa voce di spesa in conto capitale;
- h) canoni di locazione della sede legale e operativa della nuova impresa;
- i) sviluppo di un piano di comunicazione (progettazione del logo aziendale, progettazione e realizzazione sito internet, registrazione del dominio, progettazione piano di lancio dell'attività) e strumenti di comunicazione e promozione (es. messaggi pubblicitari su radio, TV, cartellonistica, social network, banner su siti di terzi, Google Ads, spese per materiali pubblicitari, etc);

	j) spese generali riconosciute in maniera forfettaria nella misura del 7% dei costi di cui ai punti da a) a i); per le spese generali si farà ricorso alle opzioni semplificate dei costi di cui all'art. 54 lettera a) del Regolamento (UE) n. 2021/1060. Nel bando attuativo saranno dettagliati i vincoli di contrazione delle spese in un numero limitato di fatture al fine di sostenere interventi maggiormente significativi. La Misura Nuova Impresa è una misura a rendicontazione e, pertanto, l'assegnazione del codice CUP avviene in fase di concessione su fatture già emesse e quietanzate dalle imprese beneficiarie e non residuando ulteriori possibilità per apporre il CUP sui giustificativi di spesa e quietanze. Per assolvere a quanto previsto dall'art. 5, D.L. 13/2023, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e da ultimo con legge 30 dicembre 2023, n. 213, quindi, l'impresa richiedente deve compilare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, circa l'afferenza delle fatture oggetto di contributo alla Misura Nuova Impresa sportello 2026.
Tipologia della procedura	Per l'assegnazione delle risorse si prevede l'approvazione con determinazione e pubblicazione del bando attuativo da parte di Unioncamere Lombardia in qualità di responsabile del procedimento entro novanta giorni decorrenti dall'approvazione della presente deliberazione, in coerenza con i criteri di cui alla presente Deliberazione. La data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande sarà stabilita nel bando attuativo. L'assegnazione del contributo avverrà con <u>procedura "a sportello" a rendicontazione</u> secondo l'ordine cronologico di invio telematico della richiesta e fino ad esaurimento delle risorse a disposizione. Le domande di contributo corredate dalla rendicontazione dovranno pervenire entro e non oltre la data di chiusura dello sportello individuata nel bando attuativo, salvo chiusura anticipata per esaurimento della dotazione finanziaria, e comunque per spese sostenute e quietanzate entro il 31 dicembre 2026. Saranno accolte domande in overbooking per il 20% della dotazione finanziaria; le domande in overbooking potranno accedere al contributo solo a fronte della destinazione delle risorse mediante apposita Delibera di Giunta.

	I beneficiari del contributo dovranno impegnarsi, nell'ambito dei prodotti e della comunicazione relativi al progetto, a valorizzazione l'immagine di Regione Lombardia applicando le indicazioni generali contenute nel Brand book di cui alla DGR 7710/2018, secondo le indicazioni di dettaglio da definire nel bando attuativo del presente provvedimento.
Istruttoria e valutazione	Le domande devono essere trasmesse con modalità telematiche secondo quanto stabilito dal bando attuativo. L'impresa presenterà richiesta di contributo dopo aver aperto la nuova impresa ed effettuato l'investimento e ultimato i lavori di installazione, allegando i relativi giustificativi di spesa quietanzati. L'istruttoria formale e tecnica delle istanze presentate verrà effettuata da Unioncamere Lombardia in qualità di soggetto gestore, anche attraverso le Camere di Commercio. L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti: - rispetto dei termini per l'inoltro della domanda; - completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando di successiva emanazione; - sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal Bando di successiva emanazione; - correttezza dei giustificativi di spesa. L'istruttoria tecnica sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1. coerenza con le finalità della misura; 2. interventi in ottica di innovazione, transizione verde e transizione digitale. Le imprese richiedenti riceveranno una valutazione, con un punteggio da 0 a 100. Le nuove imprese in possesso dei requisiti di ammissibilità che abbiano ottenuto una valutazione non inferiore a 40 punti saranno ammesse in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda. La valutazione è finalizzata esclusivamente alla verifica di ammissibilità delle domande e non costituisce titolo di preferenza in graduatoria.

	Al termine delle fasi di istruttoria formale e tecnica, Unioncamere Lombardia procederà ad approvare l'elenco delle imprese ammesse al contributo e delle imprese finanziabili nei limiti della dotazione finanziaria. Il termine di conclusione del procedimento di concessione con la relativa erogazione sarà di 90 giorni a decorrere dalla presentazione della domanda comprensiva della rendicontazione (salvo le sospensioni dei termini procedurali previste dalle norme sul procedimento amministrativo). Il Responsabile del procedimento approverà degli elenchi almeno trimestrali.
Soggetto Gestore	Il soggetto attuatore del bando è Unioncamere Lombardia che è tenuta, anche per il tramite delle Camere di Commercio lombarde a: - agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia; - assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di verifiche propedeutiche alla concessione ed erogazione; - utilizzare il Registro Nazionale aiuti secondo la procedura indicata nel richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e ss.; - effettuare l'attività di istruttoria ex Regolamento (UE) n. 2831/2023 garantendo l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31/05/2017, n. 115; - realizzare la misura secondo i criteri di cui al presente allegato, garantendo il rispetto della qualità richiesta e del suo valore istituzionale ed economico; - effettuare le verifiche sulle dichiarazioni rese dalle imprese beneficiarie ai sensi del DPR 445/2000, secondo le modalità previste dall'articolo 71 del medesimo DPR 445/2000; - assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente. Per gli aiuti concessi ai lavoratori autonomi con partita IVA non iscritti al Registro delle imprese le verifiche sull'ammissibilità formale e l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti sono demandate al Dirigente pro tempore Struttura "Start up, Innovazione e Accesso al credito per le imprese".

	Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia condivideranno una linea grafica e di informazione finalizzata alla valorizzazione delle modalità e dei canali di comunicazione nei confronti del target dei destinatari della misura. Le comunicazioni verso i beneficiari, inerenti l'iter della pratica telematica e la concessione ed erogazione dei contributi sarà curata da Unioncamere Lombardia in stretto raccordo con Regione Lombardia. Regione Lombardia trasferirà a Unioncamere Lombardia le risorse regionali in tranche ossia il 70% all'approvazione del bando attuativo da parte di Unioncamere Lombardia e fino a un ulteriore 30% sulla base delle aggiuntive necessità di cassa dietro specifiche richieste di Unioncamere per esaurimento delle risorse disponibili per le erogazioni. Unioncamere Lombardia dovrà trasmettere una prima relazione intermedia sullo stato di avanzamento del bando entro il 30 settembre 2026, una seconda relazione intermedia entro 31 dicembre 2026 e una relazione finale, entro il 30 luglio 2027, sullo stato conclusivo delle attività.
Modalità di erogazione dell'agevolazione	Il contributo a fondo perduto è erogato ai beneficiari dalla Camera di Commercio competente territorialmente in un'unica rata al netto della ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del D.P.R. 600/1973.

ALLEGATO B

Titolo	CRITERI PER LO SPORTELLO 2026 DELLA LINEA “NUOVA IMPRESA – PICCOLI COMUNI E FRAZIONI” PER FAVORIRE L’AVVIO DI NUOVE ATTIVITA’ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA DI PRODOTTI ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA NECESSITA’
Finalità	Regione Lombardia attiva la linea “Nuova Impresa - Piccoli Comuni e Frazioni” finalizzata a sostenere l'apertura di nuove attività di commercio al dettaglio in sede fissa di prodotti alimentari e generi di prima necessità nei piccoli comuni e nelle frazioni di tutti i comuni lombardi, attraverso l'erogazione di contributi sui costi connessi all'avvio di una nuova impresa ovvero di una unità locale di imprese già esistenti.
PRSS XII Lgs.	4.1.2 Sostenere la patrimonializzazione, l'accesso al credito per le PMI lombarde e l'avvio di impresa. 4.1.4 Sostenere il sistema delle imprese del commercio e dell'artigianato. 5.3.6 Valorizzare i territori montani lombardi.
Soggetti beneficiari	Possono accedere le imprese che hanno aperto una nuova impresa (sede legale e operativa) o una nuova unità locale (sede operativa) di commercio al dettaglio in sede fissa di prodotti alimentari e generi di prima necessità in uno dei piccoli Comuni e nelle frazioni della Lombardia, che da almeno sei mesi sono sprovvisti di attività con uno dei seguenti codici Ateco. I codici Ateco 2025 (primario o prevalente) ammissibili sono i seguenti: 47.11 + 47.11.0: Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di prodotti alimentari, bevande o tabacchi 47.11.01: Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di prodotti alimentari surgelati 47.11.02: Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di altri prodotti alimentari, bevande o tabacchi 47.21 + 47.21.0: Commercio al dettaglio di frutta e verdura 47.21.01: Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca 47.21.02: Commercio al dettaglio di frutta e verdura secca e conservata 47.22 + 47.22.0 + 47.22.00: Commercio al dettaglio di carne e di prodotti a base di carne 47.23 + 47.23.0 + 47.23.00: Commercio al dettaglio di pesce, crostacei e molluschi

	47.24: Commercio al dettaglio di pane, pasticceria e dolci 47.24.1 + 47.24.10: Commercio al dettaglio di pane 47.24.2 + 47.24.20: Commercio al dettaglio di pasticceria e dolci 47.27 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari 47.27.1 + 47.27.10: Commercio al dettaglio di latte e prodotti lattiero-caseari 47.27.9 + 47.27.90: Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari n.c.a. L'impresa/unità locale deve essere attiva a decorrere dal 1° giugno 2025. Alla domanda deve essere allegata l'attestazione del Comune territorialmente competente relativa: – all'assenza da almeno sei mesi di altre attività di commercio al dettaglio in sede fissa di prodotti alimentari e generi di prima necessità sul proprio territorio o nella frazione oggetto della richiesta; – alla rispondenza dell'attività ai bisogni della popolazione residente adeguatamente motivata. L'impresa beneficiaria deve rimanere attiva per un periodo minimo pari a tre anni per le piccole imprese e cinque anni per le medie e grandi imprese dalla concessione del contributo. Sono esclusi i soggetti richiedenti che hanno usufruito del contributo a fondo perduto sugli sportelli 2025 e 2026 della Misura Nuova impresa e quelli che aprono nuove attività diverse dal commercio di prodotti alimentari e di generi di prima necessità.
Dotazione finanziaria	La dotazione finanziaria ammonta a euro 2.948.682,38 a carico di Regione Lombardia. Eventuali economie confluiranno sulla dotazione dello sportello 2026 della Misura Nuova Impresa di cui all'Allegato A della presente Deliberazione.
Tipologia ed entità dell'agevolazione	L'agevolazione è concessa a fronte di un budget di spesa liberamente composto da spese in conto capitale e spese di parte corrente, queste ultime non potranno superare il 20% del costo totale del progetto. Possono essere presentate anche domande di contributo che prevedano esclusivamente spese in conto capitale. I progetti dovranno prevedere un investimento minimo di € 3.000,00.

	Qualora il comune o frazione oggetto della domanda sia totalmente sprovvisto di attività di commercio al dettaglio in sede fissa di generi alimentari e di prima necessità di cui ad uno dei codici Ateco ammissibili, l'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto in conto capitale fino al 80% della spesa ritenuta ammissibile e comunque detto contributo non potrà superare il limite massimo di € 40.000,00. Qualora nel comune o frazione siano già presenti attività di commercio al dettaglio in sede fissa di generi alimentari e di prima necessità con Codici Ateco ammissibili diversi da quello oggetto della domanda, l'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto in conto capitale fino al 80% della spesa ritenuta ammissibile con un limite massimo di € 20.000,00. Per ciascuno dei suddetti Codici Ateco ammissibili possono essere ammesse a contributo una sola domanda per ciascun piccolo comune e per ciascuna frazione. In attuazione della l.r. 8/2013 le risorse non possono essere erogate alle imprese che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d'azzardo lecito.
Regime di aiuto	I contributi di cui al presente provvedimento sono concessi nel rispetto Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione). Qualora la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento. Nel rispetto dei principi generali del Reg. 2831/2023: - il contributo non è concesso a operatori economici appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2; - i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:

	- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023; - informi per le imprese iscritte al registro delle imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica.
Spese Ammissibili	Sono ammissibili esclusivamente le spese per l'avvio della nuova attività (impresa o unità locale) sostenute dopo il primo giugno 2025 e fino al 31 dicembre 2026. Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spesa in conto capitale: a) acquisto di beni strumentali/macchinari/attrezzature/arredi nuovi, incluse le spese per il montaggio/trasporto/manodopera e realizzazione di strutture, anche in muratura, strettamente collegate. Le spese devono riguardare esclusivamente beni durevoli, non di consumo e strettamente funzionali all'attività svolta (non sono ammessi gli autoveicoli); b) acquisto di software gestionale, contratti annuali di software professionale e altre applicazioni aziendali, licenze d'uso e servizi software di tipo cloud e saas e simili, brevetti e licenze d'uso sulla proprietà intellettuale, nella misura massima del 60% della spesa totale di progetto; c) acquisto di hardware nuovo (sono escluse le spese per smartphone e cellulari). d) registrazione e sviluppo di marchi e le certificazioni di qualità. Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spesa in conto corrente: e) onorari notarili e costi relativi alla costituzione d'impresa (al netto di tasse, imposte, diritti e bolli anticipate dal notaio/consulente); f) onorari per prestazioni e consulenze relative all'avvio d'impresa, nei seguenti ambiti: 1. marketing e comunicazione; 2. logistica; 3. produzione; 4. personale, organizzazione, sistemi informativi e gestione di impresa; 5. contrattualistica; 6. contabilità e fiscalità; g) spese relative alle consulenze specialistiche legate alla registrazione allo sviluppo di marchi, nonché per le certificazioni di qualità di cui alla relativa voce di spesa in conto capitale;

	h) canoni di locazione della sede operativa dell'impresa nei piccoli comuni lombardi; i) sviluppo di un piano di comunicazione (progettazione del logo aziendale, progettazione e realizzazione sito internet, registrazione del dominio, progettazione piano di lancio dell'attività) e strumenti di comunicazione e promozione (es. messaggi pubblicitari su radio, TV, cartellonistica, social network, banner su siti di terzi, Google Ads, spese per materiali pubblicitari, etc); j) spese generali riconosciute in maniera forfettaria nella misura del 7% dei costi di cui ai punti da a) a i); per le spese generali si farà ricorso alle opzioni semplificate dei costi di cui all'art. 54 lettera a) del Regolamento (UE) n. 2021/1060.
Tipologia della procedura	Per l'assegnazione delle risorse si prevede l'approvazione con determinazione e pubblicazione del bando attuativo da parte del responsabile del procedimento entro sessanta giorni decorrenti dall'approvazione della presente deliberazione, in coerenza con i criteri di cui alla presente deliberazione. L'apertura dello sportello per la presentazione delle domande è prevista a partire dal mese di gennaio 2026, secondo i termini e le modalità che saranno dettagliate nel bando attuativo. Le domande sono selezionate tramite una procedura valutativa a sportello (art. 5/III del D.Lgs n. 123/1998) secondo l'ordine cronologico di ricezione delle stesse secondo i termini stabiliti nel bando attuativo. I beneficiari del contributo dovranno impegnarsi, nell'ambito dei prodotti e della comunicazione relativi al progetto, a valorizzare l'immagine di Regione Lombardia applicando le indicazioni generali contenute nel Brand book di cui alla DGR XII/3449/2024, secondo le indicazioni di dettaglio da definire nel bando attuativo del presente provvedimento.
Istruttoria e valutazione	Le proposte progettuali dovranno essere presentate secondo le modalità e tempistiche indicate dal bando attuativo. L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti: - rispetto dei termini per l'inoltro della domanda; - completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando di successiva emanazione;

	- sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal Bando di successiva emanazione. L'istruttoria tecnica sarà effettuata direttamente dalla UO Programmazione Comunitaria e Commercio di Regione Lombardia sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1. coerenza con le finalità della misura; 2. qualità progettuale; 3. servizi offerti alla comunità locale. Le imprese richiedenti riceveranno una valutazione con un punteggio da 0 a 100. Le imprese in possesso dei requisiti di ammissibilità che abbiano ottenuto una valutazione non inferiore a 40 punti saranno ammesse a contributo nel rispetto delle condizioni territoriali previste. Il termine di conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda (salvo le sospensioni dei termini procedurali previste dalle norme sul procedimento amministrativo).
Modalità di erogazione dell'agevolazione	Il contributo a fondo perduto è erogato da Unioncamere Lombardia ai beneficiari a saldo entro 90 giorni, a seguito della presentazione e validazione della rendicontazione, al netto della ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del D.P.R. 600/1973.